



TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

IV SEZIONE CIVILE

PRESIDENTE DOTT. ROBERTO PELUSO

PROCEDIMENTO n. 159/2022 RGE

OMISSIS

– contro –

OMISSIS

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

LOTTO UNICO

Compendio staggito:

Appartamento: Viale delle Abellie snc - interno 23, piano T - Castel
Volturno (Ce)



PREMESSA

L'ill.mo Giudice dell'Esecuzione dott. Roberto Peluso, letta l'istanza di vendita depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 159/2022; preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 567 comma 2 c.p.c., visto l'art. 569 c.p.c.;

ha nominato quale Esperto Stimatore

il dott. arch. Vittorio Merito con studio in Napoli alla via Gennaro Serra n.75, iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli e Provincia con il n° 8415 e all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Napoli con il n° 12034,

ha disposto

l'accettazione dell'incarico de quo, da parte dell'Esperto Stimatore, entro e non oltre giorni 7 dalla comunicazione del decreto di nomina.

L'ill.mo Giudice dott. Roberto Peluso ha proceduto, al conferimento dell'incarico, secondo le seguenti prescrizioni:

- l'esperto nominato ex art. 568 c.p.c. provvederà a:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:



- nell'ipotesi di **“difformità formali”** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.



Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'acatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").



Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.



A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. __ , piano _____ int. _____ ; è composto da _____ , confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di _____** al **foglio _____** , **p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____) , **sub _____** ; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del _____ , cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____ , oppure , l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato);



risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____ ;
LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.



Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di proprietà**.



L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di proprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).



Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).



A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.



In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare l'esistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa sui medesimi beni pignorati, per l'intero o anche solo per una quota, e quindi di **altre procedure esecutive**, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;



- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.



L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.



A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle



differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato. In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.



In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Il Giudice ha autorizzato l'esperto:

- a) ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'Ufficio del Territorio o del Condominio, ed a estrarne copia, non trovando applicazione i limiti di cui alla legge 31.12.96 n. 675 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
nonché:
b) a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato.



a) OPERAZIONI PERITALI

Il giorno 03.02.2023 alle ore 11,45 circa il sottoscritto ha effettuato, unitamente al custode nominato, il primo accesso presso il compendio staggito.

Sono presenti:

- arch. Vittorio Merito quale Esperto nominato ex art. 568 c.p.c.;
- avv. Francesco Cipriani Marinelli quale custode giudiziario;
- sig. Omissis quale debitore esecutato.

Il sottoscritto arch. Vittorio Merito ha effettuato, al fine di adempiere al mandato conferitogli, i rilievi metrici e fotografici (all.1-2).



b) **CONCLUSIONI**

L'arch. Vittorio Merito, esperto designato ai sensi dell'ex art. 568 c.p.c., letti i quesiti predisposti dall'ill.mo Giudice dott. Roberto Peluso, dopo un attento studio del fascicolo, da verifiche effettuate presso il cespite pignorato e presso gli uffici competenti, ha provveduto a:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

Il bene, oggetto della procedura de qua, è identificato (all. 3):

Appartamento: NCEU comune di Castel Volturno (Ce), foglio 47, particella 5385, sub. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, sup. cat. totale 121 mq escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 284,05 – Vd. daelle Abelie, interno 23, piano T.

Il pignoramento è stato trascritto (all. 7), presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta in data 10.08.2022 ai nn. 32578/25781 per il bene sopra riportato in favore di:

- Omissis per la quota di 1/1 della piena proprietà;
- contro di:
- Omissis per la quota di 1/1 della piena proprietà.

L'esperto evidenzia che il bene de quo, nel predetto pignoramento, è erroneamente riportato come interno 5 in luogo di interno 23

Il sottoscritto Esperto ha verificato che il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato in forza degli atti di acquisto di seguito riportati: (all.6)

- Atto di Divisione, a firma del notaio Carlo Tafuri del 29.10.2002, rep. 286563/69627, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 12.11.2002 ai nn. 33867/26911, in favore di Omissis per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dell'appartamento riportato al NCEU del comune di Castel Volturno al foglio 47 particella 232 sub 1, e contro Omissis (all. 6).
- Atto di Donazione, a firma del notaio Carlo Tafuri del 29.10.2002, rep. 286563/69627, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 12.11.2002 ai nn. 33866/26910, in favore di Omissis e Omissis ciascuno per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà dell'appartamento riportato al NCEU del comune di Castel Volturno al foglio 47 particella 232 sub 1, e contro Omissis e Omissis coniugi in comunione legale dei beni (all. 6).



- Atto di Compravendita, a firma del notaio Gioacchino Conte del 29.05.1976, rep. 63878/6868 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di SMCV il 18.06.1976 al n. 12879, in favore di Omissis
per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dell'appartamento riportato al NCEU del comune di Castel Volturno al foglio 47 particella 232/1, e contro la società Omissis

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha acquisito, presso il Comune di Napoli, l'estratto di matrimonio con annotazioni riscontrando quanto segue (all. 8):

- Omissis e Omissis
si sono sposati nel Comune di Afragola (Na) in data 20.10.2003.

ANNOTAZIONI:

- Gli sposi, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, del codice civile, hanno scelto il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.
- Con provvedimento del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in data 08.06.2017 n.14152/2017, è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto. (cfr. all.8)
- Con sentenza del Tribunale di NAPOLI - NORD n.1503/2018 in data 03.05.2018 Passaggio in giudicato, il 12.04.2021, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto. (cfr. all.8)



QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'unità immobiliare oggetto del pignoramento è ubicata nel comune di Castel Volturmo (Ce), al viale delle Abellie, interno 23, piano T.

Il suddetto bene confina a nord con scale di accesso al primo piano, a est con bene censito al NCEU del Comune di Castel Volturmo al foglio 47 part. 5385 sub 2, a sud con bene censito al NCEU del Comune di Castel Volturmo al foglio 47 part. 5385 sub 3 salvo altri.

L'edificio, di cui è parte il cespite, è costituito da n° 2 piani fuori terra ed è parte di un complesso di fabbricati denominato "Nuovo Parco Darsena".

Lo stabile in questione è ben inserito nel contesto urbano e la facciata, in condizioni di manutenzione scarse, è rivestita con intonaco per civili abitazioni.

Al bene de quo si accede da una area scoperta, di pertinenza dell'appartamento stesso, posta ad ovest del bene de quo.

Il cespite staggito, nello stato di fatto, è composto da 5,5 vani catastali ed è composto da: ingresso/salone, cucina, corridoio, n. 3 ambienti, n. 2 wc, 1 ripostiglio, n. 2 terrazzi/aree scoperte e una vanella con ripostiglio.

Il bene risulta in normali condizioni manutentive.

La pavimentazione è in gres porcellanato. Le pareti sono tinteggiate con pittura lavabile ad esclusione dei wc e della cucina rivestite con piastrelle.

Gli impianti, ad un controllo visivo, sono obsoleti. Gli infissi sono in alluminio con persiane in ferro.


La superficie totale lorda (commerciale), compreso parte dei muri perimetrali e le pareti divisorie, è di circa 113,00 mq., mentre la superficie netta è di circa 98,00 mq, i terrazzi misurano circa 72,00 mq (legittimi 19,00 mq), la vanella misura circa 14,00 mq (legittimi 0 mq). L'altezza interna è pari a h 3,00 m.

Per il cespite staggito non risultano attestati di prestazione energetica (all. 9). Il costo per la redazione del predetto certificato è pari a € 500,00 e il predetto importo sarà detratto dal valore di stima del bene.

Di seguito, per maggiore chiarezza descrittiva, è riportata la rappresentazione grafica del cespite (all. 1):



Pianta individuazione ambienti



Documentazione fotografica



Foto 1






Foto 2





Foto 3





Foto 4





Foto 5






Foto 6





Foto 7





Foto 8






Foto 9






Foto 10





Foto 11





1

Foto 12



QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

Il bene, oggetto della procedura de qua, è identificato al NCEU comune di Castel Volturno (Ce), foglio 47, particella 5385, sub. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, sup. cat. totale 121 mq escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 284,05 – Vd. Daelle Abelie, interno 23, piano T.

Detto bene è correlato al Catasto terreni del Comune di Castel Volturno al foglio 47, particella 5385 (all. 3).

Cronistoria catastale (all. 3-10)

- Dal 26.11.2018 ad oggi – identificato al NCEU comune di Castel Volturno, foglio 47, particella 5385, sub. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, sup. cat. totale 121 mq escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 284,05 – Vd. Daelle Abelie, interno 23, piano T.
VARIAZIONE del 26/11/2018 Pratica n. CE0149454 in atti dal 26/11/2018 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 34029.1/2018)
- Dal 19.10.1999 al 26.11.2018 identificato al NCEU comune di Castel Volturno, foglio 47, particella 232, sub. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita € 284,05 – Vd. Daelle Abelie, interno 23, piano T.
VARIAZIONE del 19/10/1999 in atti dal 27/10/1999 ORD. SERVIZIO N. 19024/99 COLLEG. MAPPA N.C.T.-N.E.E.U.F. 47 N. 232 CORRISP. AL F. 47 N. 564 N.C.T. (n. 19024.41/1999)
- Dal 30.06.1987 al 19.10.1999 identificato al NCEU comune di Castel Volturno, foglio 47, particella 232, sub. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita £ 627 – Vd. Daelle Abelie, interno 23, piano T.
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Precedentemente (all. 3-10)

- Dal 20.12.1972 - identificato al NCEU comune di di Castel Volturno, foglio 47, particella 232, sub. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita £ 627.

Per il bene de quo:

- sussiste l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto (ex dati catastali) in favore dell'esecutato, con le risultanze catastali.

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato la conformità tra lo stato reale dei luoghi e la planimetria catastale ad eccezione di:

1. diversa distribuzione interna;
2. diversa apertura esterna;
3. annessione della vanella;
4. aumento di superficie dei due terrazzi a nord e a ovest.

L'aggiudicatario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi come riportato in planimetria catastale.



Sovrapposizione planimetria catastale - stato luoghi

Data presentazione: 20/12/1972 - Data: 21/12/2022 - n. T229550 - Richiedente: MRTVTR71C10F839W

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
L. 11.03.1972 - ART. 17 DELLA LEGGE N. 11/72

Min. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) **Libro 15**

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASTELVOLTURNO - Via S.S. DOMITIANA, Km 3,8100
Ditta _____
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CASTELVA

via D'Annunzio
Viale delle Querce
VIA DELLE QUERCHE
S. S. DOMITIANA
piano terra.
Scheda 0 n° 0893678
ORIENTAMENTO
SCALATA

Spazio riservato per le annotazioni d'ufficio

| | |
|----------|-------------|
| DATA | 1.12.72 |
| PROF. N° | 1.47-232/11 |


Compilata dall'Ingegnere
Incaricato all'Albo degli Ingegneri
della Provincia di NAPOLI
data 19-12-72
Firma: _____

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 20/12/1972 - Data: 21/12/2022 - n. T229550 - Richiedente: MRTVTR71C10F839W
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Carato dei Fabbricati - Situazione al 21/12/2022 - Comune di CASTEL VOLTURNO(291) - c. Foglio 47 - Particella 5385 - Subalterno 13
VD.DAELLEBELLE Interno 23 Piano T

Individuazione difformità catastale



QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

LOTTO UNICO: 1000/1000 della piena proprietà di:

Appartamento ubicato nel comune di Castel Volturno (Ce), al viale delle Abellie, interno 23, piano T (complesso di fabbricati denominato “Nuovo Parco Darsena”); nello stato di fatto è composto da: ingresso/salone, cucina, corridoio, n. 3 ambienti, n. 2 wc, 1 ripostiglio, n. 2 terrazzi/aree scoperte e una vanella con ripostiglio; confina a nord con scale di accesso al primo piano, a est con bene censito al NCEU del Comune di Castel Volturno al foglio 47 part. 5385 sub 2 e a sud con bene censito al NCEU del Comune di Castel Volturno al foglio 47 part. 5385 sub 3 salvo altri; è **riportato nel NCEU comune di Castel Volturno (Ce), foglio 47, particella 5385, sub. 1**, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, sup. cat. totale 121 mq escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 284,05 – Vd. Daelle Abellie, interno 23, piano T.

Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale ad eccezione dell'aumento di superficie (terrazzi/aree scoperte a nord e a ovest e della vanella).

Dalla lettura dell'atto di compravendita a firma del notaio Gioacchino Conte del 29.05.1976, rep. 63878/6868 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di SMCV il 18.06.1976 al n. 12879, si evince che:

cfr. (all.6) Omissis... *“che la costruzione del predetto Parco venne iniziata in data 13 dicembre 1965 ed ultimata in data 22 gennaio 1969..... che il Parco suddetto, costruito nel rispetto della legge, dei regolamenti vigenti ed in conformità di regolare licenza edilizia, è stato dichiarato abitabile con provvedimento del Commissario Prefettizio del comune di Castel Volturno in data 3 giugno 1971....”.*

L'esperto ha effettuato, presso gli Uffici tecnici del Comune di Castel Volturno in data 22.06.2023 e integrazione del 26.06.2023, la richiesta di accesso agli atti per la verifica della legittimità edilizio/urbanistica.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 Urbanistica, Demanio e Abusivismo ha comunicato, con nota n. 0073879/2023 del 31.08.2023, quanto segue:

cfr. (all. 5) ... Omissis... *“In merito a notizie di natura urbanistica si evidenzia che dalla consultazione dell'apposito Registro lettere “S - SOC. -T.U.V.Z. Elenco Nominativo - riferito L. 47/85 - 724/94”, nella dotazione della scrivente Area, risulterebbe tra l'altro istanza di condono riguardante immobili siti al P.CO DARSENA 2/25.*

....Si tratta nello specifico della domanda di condono edilizio prodotta ai sensi della L. 47/85, dalla Omissis in data 27/09/1986 con prot. n. 028771 - Pratica 8071/UT.

Da una prima verifica emergerebbe che l'immobile interessato dalla procedura in oggetto (N.C.E.U. al foglio 47 - p.lla n. 5385 (ex n. 232) - sub 1), risulterebbe proprio interessato dalla citata istanza di condono edilizio..... Omissis....

....Relativamente all'unità immobiliare oggetto di procedura, ubicata al piano terra ed individuata all'interno 23, secondo le indicazioni acquisite dall'atto trasmesso dalla S.V., questa dovrebbe corrispondere al Modello 47/85 - C - Progr. 0402339310/25, riferito ad “opere ad uso residenziale rientranti nella tipologia di

39



abuso 7° e per il quale la società richiedente determinò in via autonoma e provvisoria, l'importo da versare a titolo di oblazione nella misura di lire 224.000.

Sempre in relazione al predetto immobile - interno 23, risulta gli atti della pratica il versamento - a titolo di oblazione, di £ 75.000 versato con bollettino n. 690 del 26 settembre 1986 e corrispondente alla rata n. 1..... Omissis....

.....Proseguendo si evidenzia che nel Modello 47/85 - C - Progr. 0402339310/25, verosimilmente riferibile al bene in oggetto, è riportato con annotazione a penna nel rigo "H CARATTERISTICHE GENERALI EDL FABBRICATO NEL QUALE E' UBICATA L'OPERA OGGETTO DI SANATORIA - Epoca di costruzione del fabbricato" - "Inizio lavori 1965 - licenza edilizia n° 205 del 14/03/1964".

Al riguardo si evidenzia che relativamente all'originario titolo edilizio, ovvero la licenza edilizia prot. n. 205 del 14/03/1964, non è possibile produrre alcuna documentazione, in quanto il relativo fascicolo non è stato rinvenuto in archivio. Omissis....

.....Invero consultando il registro delle licenze "dal 1959 al 1968", in copia agli atti di questa Area, unico registro riferito al periodo nella disponibilità della scrivente Area, non risulta alcuna licenza edilizia corrispondente ai citati identificativi e riferita a bene i siti in località Pinetamare.

..... Per finire si evidenzia per completezza che dalla visione dello stralcio aerofotogrammetrico, prodotto dalla "ALISUD AEREOFOTOGRAMMETRIE - NAPOLI", riferito al volo "ottobre 1968" e nella dotazione della scrivente Area, non si rileverebbe l'impronta al suolo del manufatto nell'ambito del quale sorge l'unità immobiliare interessata.

..... In riferimento infine al procedimento del citato condono edilizio, riguardo al quale la scrivente Area se ne riserva l'esito finale - diniego o accettazione, essendo il relativo iter istruttorio ancora in corso, allo stato il medesimo non è integrato ovvero non è completo della necessaria documentazione e il suo perfezionamento è subordinato in via generale:

- all'inoltro della documentazione ancora occorrente ed all'effettuazione degli adempimenti necessari come previsti;

- alla corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione, previa ricognizione e verifica circa la congruità di quelle già corrisposte, dei contributi di concessione, del danno ambientale e dei diritti di segreteria;

- all'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni/Enti concorrenti, per ciò che riguarda l'aspetto paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. ed il cambio di destinazione, ai sensi della L.R. n. 11/96, relativo al vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/23;

- ad ulteriore verifica in merito alla titolarità delle aree in questione.

Proseguendo si riferisce che da verifiche d'Ufficio non figurano, limitatamente al predetto immobile, altri titoli edilizi anche in sanatoria o altre in stanze di condono edilizio (L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03) a nome del signor Omissis della signora Omissis

e della signora Omissis

né risultano attivati - a nome dei medesimi, ulteriori procedimenti



amministrativi di tipo edilizio, quali D.I.A, S.C.I.A, C.I.L.A, C.I.L., anche in sanatoria, sempre riferiti all'immobile interessato alla procedura.

L'esperto precisa che, per quanto sopra riportato, constatato il mancato reperimento dell'originario titolo edilizio e l'incompletezza dell'istanza di condono, allo stato non è possibile stabilire la legittimità del cespite de quo.

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato che lo stato dei luoghi, rispetto alla planimetria di impianto del 20.12.1972, è conforme ad eccezione di:

1. diversa distribuzione interna;
2. diversa apertura esterna;
3. annessione della vanella;
4. aumento di superficie dei due terrazzi/aree scoperte a nord e a ovest.

Le predette difformità non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 in quanto, tra l'altro, per immobili con istanze di condono in corso non è possibile presentare l'accertamento di conformità.

I predetti abusi non sono stati sanati e non sono condonabili ai sensi del combinato disposto dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985) in quanto, tra l'altro, è possibile stabilire l'epoca di realizzazione degli stessi.

L'aggiudicatario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi come riportato in planimetria catastale.

Lo scrivente effettuerà, per tutto quanto sopra riportato, un abbattimento sul valore di stima del cespite.

L'esperto ha acquisito, in data 31.08.2023 prot. 0073854/2023, presso il Comune di Castel Volturno - Area 5 Urbanistica, Demanio e Abusivismo, il Certificato di destinazione urbanistica con indicazione vincoli riscontrando quanto segue:

cfr. (all.4) *Omissis....* “- *Che ricadendo la predetta area, compreso il manufatto sulla stessa giacente, all'interno del Perimetro Urbano, delimitato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 06/08/1967 ed approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 231 dell'anno 1972, l'attività edilizia consentita in tale ambito comunale discende dall'applicazione della normativa di cui alla Legge Regionale n. 17/82 e successive modifiche ed integrazioni nonché da quella di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii;*

- *che, pertanto, all'interno del Perimetro Urbano è vietato qualsiasi intervento edilizio ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro statico funzionale e conservativo, di cui alla descrizione dell'art. 31 della Legge n. 457/78 successivamente codificata ed assorbita dal dettato dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;*

- *che in data 17/06/2021 la Giunta Comunale con provvedimento n. 49 ha adottato il P.U.C. piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e del Regolamento di Attuazione n. 5 del 04/08/2011, i cui elaborati sono consultabili sul sito <https://www.puccastelvolturmo.it>;*



- che l'area di cui sopra, compreso il manufatto sulla stessa edificato, ricade nell'ambito di zona assoggettata al vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii;
- che l'area di cui sopra, compreso il manufatto sulla stessa edificato, ricade nell'ambito di zona assoggettata al vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/23 e ss.mm.ii;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07/11/2002, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 56 del 18/11/2002, inoltre, tutto il territorio del Comune è stato individuato tra quelli appartenenti alla III[^] classe del rischio sismico”.

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che:**

- **è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto del bene de quo e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia, quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dall'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.**
- **per quanto altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni anche di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6 -12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

PREZZO BASE LOTTO UNICO: euro **57.400,00** (euro **cinquantasettemilaquattrocento/00**)



QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

Di seguito si riporta la ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento:

- Atto di Divisione, a firma del notaio Carlo Tafuri del 29.10.2002, rep. 286563/69627, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 12.11.2002 ai nn. 33867/26911, in favore di Omissis
per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dell'appartamento riportato al NCEU del comune di Castel Volturno al foglio 47 particella 232 sub 1, e contro Omissis
(all. 6).
- Atto di Donazione, a firma del notaio Carlo Tafuri del 29.10.2002, rep. 286563/69627, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 12.11.2002 ai nn. 33866/26910, in favore di Omissis
e Omissis
ciascuno per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà dell'appartamento riportato al NCEU del comune di Castel Volturno al foglio 47 particella 232 sub 1, e contro Omissis e Omissis
coniugi in comunione legale dei beni (all. 6).
- Atto di Compravendita, a firma del notaio Gioacchino Conte del 29.05.1976, rep. 63878/6868 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di SMCV il 18.06.1976 al n. 12879, in favore di Omissis
per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dell'appartamento riportato al NCEU del comune di Castel Volturno al foglio 47 particella 232/1, e contro la società " Omissis "
(all. 6).

L'esperto evidenzia che, nel predetto atto, il cespite è descritto come di seguito riportato:

cfr. (all.6): omissis..... *"Appartamento a piano terra, distinto col numero interno 23, sito nel CENTRO Coppola Pinetamare di Castelvolturno, al Nuovo Parco Darsena – comparto B1- composto di 3 vani ed accessori, con l'assoluta proprietà delle aree inedificabili annesse ubicate a nord e ad ovest dell'appartamento, confinante unitamente alle predette aree, a nord col viale delle Querce e scala di accesso al piano primo, a sud con adiacente appartamento interno 27, ad est con attiguo appartamento interno 25 e ad ovest col viale darsena orientale mercè porticato; riportato in catasto in testa*



alla Società venditrice, alla partita 410, fg. 47, p.lla 232/1, terranei vani 5,5, cat. A/2, classe 2, rendita L 627.”

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6-12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**



QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

Dalla lettura dell'atto di compravendita a firma del notaio Gioacchino Conte del 29.05.1976, rep. 63878/6868 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di SMCV il 18.06.1976 al n. 12879, si evince che:

cfr. (all.6).... Omissis... *“che la costruzione del predetto Parco venne iniziata in data 13 dicembre 1965 ed ultimata in data 22 gennaio 1969..... che il Parco suddetto, costruito nel rispetto della legge, dei regolamenti vigenti ed in conformità di regolare licenza edilizia, è stato dichiarato abitabile con provvedimento del Commissario Prefettizio del comune di Castel Volturno in data 3 giugno 1971....”.*

L'esperto ha effettuato, presso gli Uffici tecnici del Comune di Castel Volturno in data 22.06.2023 e integrazione del 26.06.2023, la richiesta di accesso agli atti per la verifica della legittimità edilizio/urbanistica.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 Urbanistica, Demanio e Abusivismo ha comunicato, con nota n. 0073879/2023 del 31.08.2023, quanto segue:

cfr. (all. 5) ... Omissis.... *“In merito a notizie di natura urbanistica si evidenzia che dalla consultazione dell'apposito Registro lettere “S - SOC. -T.U.V.Z. Elenco Nominativo - riferito L. 47/85 - 724/94”, nella dotazione della scrivente Area, risulterebbe tra l'altro istanza di condono riguardante immobili siti al P.CO DARSENA 2/25.*

....Si tratta nello specifico della domanda di condono edilizio prodotta ai sensi della L. 47/85, dalla Omissis , in data 27/09/1986 con prot. n. 028771 - Pratica 8071/UT.

Da una prima verifica emergerebbe che l'immobile interessato dalla procedura in oggetto (N.C.E.U. al foglio 47 - p.lla n. 5385 (ex n. 232) - sub 1), risulterebbe proprio interessato dalla citata istanza di condono edilizio..... Omissis....

....Relativamente all'unità immobiliare oggetto di procedura, ubicata al piano terra ed individuata all'interno 23, secondo le indicazioni acquisite dall'atto trasmesso dalla S.V., questa dovrebbe corrispondere al Modello 47/85 - C - Progr. 0402339310/25, riferito ad “opere ad uso residenziale rientranti nella tipologia di abuso 7” e per il quale la società richiedente determinò in via autonoma e provvisoria, l'importo da versare a titolo di oblazione nella misura di lire 224.000.

Sempre in relazione al predetto immobile - interno 23, risulta gli atti della pratica il versamento - a titolo di oblazione, di £ 75.000 versato con bollettino n. 690 del 26 settembre 1986 e corrispondente alla rata n. 1..... Omissis....

.....Proseguendo si evidenzia che nel Modello 47/85 - C - Progr. 0402339310/25, verosimilmente riferibile al bene in oggetto, è riportato con annotazione a penna nel rigo “H CARATTERISTICHE GENERALI EDL FABBRICATO NEL QUALE E' UBICATA L'OPERA OGGETTO DI SANATORIA - Epoca di costruzione del fabbricato” - “Inizio lavori 1965 - licenza edilizia n° 205 del 14/03/1964”.

Al riguardo si evidenzia che relativamente all'originario titolo edilizio, ovvero la licenza edilizia prot. n. 205 del 14/03/1964, non è possibile produrre alcuna documentazione, in quanto il relativo fascicolo non è stato rinvenuto in archivio. Omissis....



.....Invero consultando il registro delle licenze "dal 1959 al 1968", in copia agli atti di questa Area, unico registro riferito al periodo nella disponibilità della scrivente Area, non risulta alcuna licenza edilizia corrispondente ai citati identificativi e riferita a bene i siti in località Pinetamare.

..... Per finire si evidenzia per completezza che dalla visione dello stralcio aerofotogrammetrico, prodotto dalla " Omissis ", riferito al volo "ottobre 1968" e nella dotazione della scrivente Area, non si rileverebbe l'impronta al suolo del manufatto nell'ambito del quale sorge l'unità immobiliare interessata.

..... In riferimento infine al procedimento del citato condono edilizio, riguardo al quale la scrivente Area se ne riserva l'esito finale - diniego o accettazione, essendo il relativo iter istruttorio ancora in corso, allo stato il medesimo non è integrato ovvero non è completo della necessaria documentazione e il suo perfezionamento è subordinato in via generale:

- all'inoltro della documentazione ancora occorrente ed all'effettuazione degli adempimenti necessari come previsti;

- alla corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione, previa ricognizione e verifica circa la congruità di quelle già corrisposte, dei contributi di concessione, del danno ambientale e dei diritti di segreteria;

- all'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni/Enti concorrenti, per ciò che riguarda l'aspetto paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. ed il cambio di destinazione, ai sensi della L.R. n. 11/96, relativo al vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/23;

- ad ulteriore verifica in merito alla titolarità delle aree in questione.

Proseguendo si riferisce che da verifiche d'Ufficio non figurano, limitatamente al predetto immobile, altri titoli edilizi anche in sanatoria o altre in stanze di condono edilizio (L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03) a nome del signor Omissis
della signora Omissis

e della signora Omissis

nè risultano attivati - a nome dei medesimi, ulteriori procedimenti amministrativi di tipo edilizio, quali D.I.A, S.C.I.A, C.I.L.A, C.I.L., anche in sanatoria, sempre riferiti all'immobile interessato alla procedura.

L'esperto precisa che, per quanto sopra riportato, constatato il mancato reperimento dell'originario titolo edilizio e l'incompletezza dell'istanza di condono, allo stato non è possibile stabilire la legittimità del cespite de quo.

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato che lo stato dei luoghi, rispetto alla planimetria di impianto del 20.12.1972, è conforme ad eccezione di:

1. diversa distribuzione interna;
2. diversa apertura esterna;
3. annessione della vanella;
4. aumento di superficie dei due terrazzi a nord e a ovest.

Le predette difformità non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 in quanto, tra l'altro, per immobili con istanze di condono in corso non è possibile presentare l'accertamento di conformità.



I predetti abusi non sono stati sanati e non sono condonabili ai sensi del combinato disposto dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985) in quanto, tra l'altro, è possibile stabilire l'epoca di realizzazione degli stessi.

L'aggiudicatario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi come riportato in planimetria catastale.

Lo scrivente effettuerà, per tutto quanto sopra riportato, un abbattimento sul valore di stima del cespite.

L'esperto ha acquisito, in data 31.08.2023 prot. 0073854/2023, presso il Comune di Castel Volturno - Area 5 Urbanistica, Demanio e Abusivismo, il Certificato di destinazione urbanistica con indicazione vincoli riscontrando quanto segue:

cfr. (all.4) *Omissis....* “- *Che ricadendo la predetta area, compreso il manufatto sulla stessa giacente, all'interno del Perimetro Urbano, delimitato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 06/08/1967 ed approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 231 dell'anno 1972, l'attività edilizia consentita in tale ambito comunale discende dall'applicazione della normativa di cui alla Legge Regionale n. 17/82 e successive modifiche ed integrazioni nonché da quella di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii;*

- *che, pertanto, all'interno del Perimetro Urbano è vietato qualsiasi intervento edilizio ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro statico funzionale e conservativo, di cui alla descrizione dell'art. 31 della Legge n. 457/78 successivamente codificata ed assorbita dal dettato dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii;*

- *che in data 17/06/2021 la Giunta Comunale con provvedimento n. 49 ha adottato il P.U.C. piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e del Regolamento di Attuazione n. 5 del 04/08/2011, i cui elaborati sono consultabili sul sito <https://www.puccastelvolturno.it>;*

- *che l'area di cui sopra, compreso il manufatto sulla stessa edificato, ricade nell'ambito di zona assoggettata al vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii;*

- *che l'area di cui sopra, compreso il manufatto sulla stessa edificato, ricade nell'ambito di zona assoggettata al vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/23 e ss.mm.ii;*

- *che con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07/11/2002, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 56 del 18/11/2002, inoltre, tutto il territorio del Comune è stato individuato tra quelli appartenenti alla III^a classe del rischio sismico”.*

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto del bene de quo e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia, quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dall'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.**



QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

Il cespite de quo, per quanto dichiarato in sede di accesso, è detenuto dal debitore esecutato (all. 9).

L'esperto ha inoltrato, a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate UT di Caserta in data 21.06.2023, la richiesta di verifica dell'esistenza di contratti di locazione registrati.

L'agenzia delle Entrate UT di Caserta, in data 20.07.2023, ha risposto quanto segue: *"... interrogando il codice fiscale del Sig. Omissis e della Sig.ra Omissis non risultano registrati contratti di locazione sugli immobili indicati. I dati della Sig.ra Omissis non risultano corretti; pertanto, non si è potuto interrogare la relativa posizione."* (all. 11).

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha acquisito il certificato di residenza dell'esecutato, riscontrando quanto segue:

- il sig. Omissis è residente nel comune
di Castel Volturno (Ce) dal 13.04.2017 al Omissis (all. 8).



QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

- a) Non risulta la trascrizione di un pignoramento diverso da quello originante la presente procedura espropriativa sul medesimo bene pignorato;
- b) non risultano trascrizioni di domande giudiziali;
- c) non risultano provvedimenti giudiziari di assegnazione della casa coniugale al coniuge (all. 7-8);
- d) il bene de quo ricade in zona assoggettata al vincolo paesaggistico ambientale e al vincolo Idrogeologico (all. 4);
- e) il condominio, per quanto dichiarato dal debitore esecutato, non è costituito. Risulta trascritto Regolamento generale del Centro Coppola Pinetamare, presso la Conservatoria dei RR.II. di S. Maria C.V., in data 31-08-1965 al numero 26284. (all.12)

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6-12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

- 1) Non risultano trascrizioni di domande giudiziali; (all.7)
- 2) non risultano atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; (all.4- 5)
- 3) non risultano provvedimenti giudiziari di assegnazione della casa coniugale al coniuge;(all.7-8)
- 4) non risultano atti impositivi di servitù trascritti sul bene de quo;
- 5) il bene de quo ricade in zona assoggettata al vincolo paesaggistico ambientale e al vincolo Idrogeologico (all. 4).

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6-12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**



SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

- 1) TRASCRIZIONE del 10/08/2022 - Registro Particolare 25781 Registro Generale 32578 Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 5095 del 20/07/2022 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
- 2) ISCRIZIONE del 06/05/2019 - Registro Particolare 1751 Registro Generale 15310 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Repertorio 930 del 14/03/2019 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
- 3) Diffornità Certificazione Energetica.
Il costo per la regolarizzazione delle suddette diffornità è pari a circa € 500,00 e tale importo sarà detratto dal valore di stima del bene.

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6-12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

Il bene de quo non ricade su suolo demaniale (all. 4-5).

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

Il bene de quo non è gravato da censo, livello o uso civico (all. 3-4-5).

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

Il condominio, per quanto dichiarato dal debitore esecutato, non risulta costituito (all. 9).

Risulta trascritto Regolamento generale del Centro Coppola Pinetamare, presso la Conservatoria dei RR.II. di S. Maria C.V., in data 31-08-1965 al numero 26284. (all.12)

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6-12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**



QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

Il valore di mercato dell'immobile è stabilito nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

Il sottoscritto Esperto ha utilizzato il metodo del confronto di mercato (Market Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati.

In particolare, alla stima del valore di mercato dell'immobile in oggetto si è pervenuti attraverso il raffronto diretto tra il bene in questione ed una molteplicità di beni simili presenti nella medesima zona, di cui è stato possibile ricavare il prezzo medio in seguito ad un'indagine del mercato immobiliare supportata dai valori riportati nelle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio per il secondo semestre 2022.

Fonti: (cfr. all.13)

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Parametri di mercato per immobili residenziali aventi caratteristiche simili a quello oggetto di stima | MINIMO 640,00 €/mq. | MASSIMO 940,00 €/mq | PAR. UTILIZZATO 750,00 €/mq. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|

La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie legittima occupata dall'unità immobiliare compreso lo spessore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi-porticato, 10% dei giardini/aree esterne sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotetti e taverne agibili non abitabili, 50% box, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come appartamenti e con altezza media ponderate superiore ai 2,00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili.

| Destinazione | Superficie | | Parametro | Valore |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------|
| | Commerciale | €/mq | | |
| Residenziale | mq. 113,00 | € 750,00 | € | 84.750,00 |
| Terrazzi | mq. 19,00 | € 187,50 | € | 3.562,50 |
| TOTALE | | | € | 88.312,50 |

Il valore di stima del lotto unico è pari a € 88.312,50



L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c. ha apportato, al predetto valore di stima, adeguamenti e correzioni, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto.

All'uopo si evidenzia che gli adeguamenti e le correzioni hanno influito, rispetto al valore di mercato, complessivamente nella misura del -35%.

Il sottoscritto ha ritenuto opportuno suddividere la suddetta percentuale (-35%) nel seguente modo:

- **riduzione del valore di mercato per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto (-10,00%);**
- **Oneri di regolarizzazione urbanistica e/o eliminazione abusi (-20%);**
- **Stato d'uso, manutenzione (-5,00%);**
- **Stato di possesso (-0,00%);**
- **vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo (-0,00%);**
- **Spese condominiali insolute (-0,00%)**

Il valore di stima del lotto unico, detratti gli adeguamenti, è pari a € 57.400,00 (euro cinquantasettemilaquattrocento/00).



QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Il cespite è pignorato per l'intero e non è divisibile in natura.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha acquisito il certificato di residenza dell'esecutato, riscontrando quanto segue:

- il sig. Omissis è residente nel comune di Castel Volturno (Ce) dal 13.04.2017 al Viale Darsena Orientale n. 23 (all. 8).

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha acquisito, presso il Comune di Napoli, l'estratto di matrimonio con annotazioni dell'esecutato, riscontrando quanto segue (all. 8):

- Omissis e Omissis
si sono sposati nel Comune di Afragola (Na) in data Omissis

ANNOTAZIONI:

- Gli sposi, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, del codice civile, hanno scelto il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.
- Con provvedimento del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in data 08.06.2017 n.14152/2017, è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto. (all.8)
- Con sentenza del Tribunale di NAPOLI - NORD n.1503/2018 in data 03.05.2018 Passaggio in giudicato, il 12.04.2021, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto. (all. 8)

Ritenendo di aver compiutamente assolto al mandato conferitogli, il sottoscritto CTU, nel ringraziare l'Ill.mo Giudice per la fiducia accordatagli, resta a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Napoli, li 10.09.2023

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c.
arch. Vittorio MERITO

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. - arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli
tel. 081 19711750 - fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -
P. IVA 06718461210

